

Il superamento del principio di territorialità: quale diritto applicare ad internet

Nadina Foggetti

Abstract: In this paper the Author deals the old problem of the territoriality on the Internet, and consequently what is the law applicable. After a recognition of this fundamental principle, the Author makes some suggestions about international cooperation against cybercrime to exceed the territoriality problem.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Quale giurisdizione applicare ad internet? Profili di diritto penale internazionale. - 2.1. Applicabilità del principio di territorialità. - 2.2. Applicabilità del principio della personalità attiva. - 3. Il superamento del principio di territorialità come criterio principe nella definizione del giudice competente a conoscere dei computer crime.

1. Introduzione

La globalizzazione sta rapidamente cambiando il contesto nell'ambito del quale si muovono gli operatori dell'economia e del diritto.

Le tipiche attività criminose svolte dalle organizzazioni criminali transnazionali¹ vengono con sempre maggiore frequenza realizzate e controllate attraverso dei sistemi informatici, ubicati in differenti luoghi e spesso in diversi Paesi.

Questa caratteristica che contraddistingue la criminalità informatica rende quanto mai difficile, stante la persistenza di frontiere giuridiche tra gli Stati, individuare il diritto applicabile alle diverse ipotesi di criminalità informatica.

2. Quale giurisdizione applicare ad internet? Profili di diritto penale internazionale

L'individuazione del *locus commissi delicti* non sempre risulta agevole quando l'autore del reato si serve di mezzi informatici e telematici per realizzare la condotta criminosa.

L'art. 3 del CP stabilisce il principio della obbligatorietà della legge penale. Sulla base del principio enunciato la legge italiana obbliga tutti coloro, cittadini e stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La dottrina non ha mancato di individuare la portata riduttiva del principio sancito dalla norma in questione, e talune volte la superfluità della stessa disposizione, ovvero la sua formulazione tecnicamente impropria. Tuttavia la stessa norma, se analizzata ed interpretata sulla base di un criterio sistematico ed evolutivo, non può fare a meno di mostrare la sua portata estremamente innovativa che richiama l'applicazione di principi a respiro nazionale, e delle normative a carattere internazionale che potrebbero stabilire delle deroghe all'efficacia della legge penale italiana.

Tale limite è stato da sempre interpretato dalla giurisprudenza quale clausola di salvaguardia dell'applicabilità soggettiva della legge penale.

2.1 Applicabilità del principio di territorialità

Il principio di territorialità di cui all'art. 6 comma 1 c.p. definisce l'applicabilità del diritto penale italiano entro i limiti di tutto il territorio dello Stato, ai fini della sua applicazione risulta essenziale la definizione del luogo in cui il reato è stato commesso.

L'art. 6, al comma 2, prevede che "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

Il nostro codice accoglie, quindi, il criterio dell'ubiquità al fine di espandere al massimo l'applicabilità della legge penale italiana, sollevando nel contempo l'annosa questione interpretativa relativa alla definizione dei requisiti che la "parte minima" di reato deve integrare al fine di applicare la giurisdizione italiana.

Il problema esegetico evidenziato non trova soluzione unanime in dottrina e riscontra divergenze anche nella giurisprudenza.

In dottrina si discute, in particolare, circa la possibilità di ritenere che gli atti compiuti nel territorio nazionale, ai fini dell'applicabilità della giurisdizione italiana, debbano integrare almeno gli estremi del tentativo punibile, ovvero un semplice atto preparatorio, o ancora che il reato sia stato commesso in Italia anche quando si sia ivi verificato anche solo un suo "frammento"².

Secondo un altro indirizzo interpretativo, invece, che fa leva sul tenore del disposto normativo, il reato dovrebbe appartenere alla giurisdizione italiana quando anche solo una parte di esso, consumato o tentato, sia avvenuta sul territorio nazionale, a condizione che tale "parte" costituisca un anello essenziale della condotta conforme ad un modello criminoso. Un tale giudizio andrebbe effettuato *ex post* e in concreto, e non semplicemente *ex ante* ed in astratto³.

La giurisprudenza dominante sembra orientata ad accogliere quest'ultima opzione

² La dottrina in questione ipotizza che si possa considerare commesso in Italia il delitto tentato, anche quando neppure gli atti preparatori siano stati compiuti nel territorio nazionale, ma se almeno potenzialmente l'evento si sarebbe potuto verificare nello stesso. Cfr. PICOTTI L., *La legge penale, op. cit.*, pag. 172 e seg.

³ FIANDACA G., MUSCO M., *Manuale di diritto penale*, Bologna, 1989, pag. 109 e seg.

interpretativa⁴.

Per quanto concerne i requisiti minimi necessari all'integrazione del reato nella forma tentata, ai fini dell'applicabilità della giurisdizione italiana *ex art. 6 comma 2*, la giurisprudenza dominante ritiene necessario che "la parte dell'azione commessa in Italia non abbia i requisiti di idoneità e di univocità, ma valga tuttavia a far ritenere commessa in Italia quella parte di azione che considerata unitamente ai successivi atti commessi all'estero, sostanzialmente un delitto tentato o consumato". Questa interpretazione sembrerebbe sposare la teoria della "realizzazione potenziale dell'evento"⁵. Tuttavia la stessa sentenza, espressione del citato orientamento giurisprudenziale, prosegue con un'interpretazione restrittiva, in quanto ribadisce che, affinché sia applicabile la legge italiana è indispensabile che "al proposito criminoso maturato in Italia corrisponda una estrinsecazione obiettiva che incida sul mondo esterno, modificandolo"⁶. Il criterio dell'ubiquità trova particolare applicazione nell'ambito dei reati commessi in Internet.

Parte della dottrina ritiene che risulta applicabile la giurisdizione italiana quando i dati, che costituiscono l'oggetto del reato, pur essendo stati immessi in rete all'estero, transitino sui server collocati in Italia o quando ivi sia avvenuta la memorizzazione e la duplicazione⁷.

Il principio di ubiquità trova, poi, specifica applicazione in materia di diffamazione commessa a mezzo internet.

La Cassazione, recentemente, analizzando un caso di diffamazione commessa a mezzo Internet, ha definito principi di carattere generale in relazione all'applicabilità del principio di territorialità.

In virtù della caratterizzazione transnazionale dello strumento adoperato, può apparire problematica l'individuazione del luogo in cui deve ritenersi consumato il delitto commesso "a mezzo Internet", data la fulminea diffusione dei messaggi veicolati nella rete. A tal proposito il giudice della nomofilachia stabilisce che, in base al principio dell'ubiquità, è consentito al giudice italiano di conoscere del fatto costituente reato, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, quanto nel caso in cui un *iter criminis* iniziato all'estero si sia concluso con un evento realizzato in Italia⁸. La diffamazione si qualifica come reato di evento, inteso come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento del reo, un evento peraltro non fisico, ma psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo del messaggio offensivo.

Lo stesso evento, ad esempio potrebbe non verificarsi nell'ipotesi in cui nessuno

⁴La Cassazione, infatti, in numerose decisioni ha sancito che il termine "*in parte*", previsto all'art. 6 comma 2 c.p., deve essere inteso in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi atti conseguenti commessi all'estero, si sostanzia in delitto tentato o consumato cfr. Cass., sez. I, 28 novembre 1980, in *Cass. pen.*, 1982, pag. 735; Cass., sez. III., 27 novembre 1984, in *Cass. pen.* 1986, pag. 476; Cass., sez. I, 30 luglio 1984, in *Giust. pen.*, 1985; Cass. sez. VI, 19 gennaio 1988, in *Riv. pen.*, 1989, pag. 416.

⁵ Cass., sez. III., 10 gennaio 1961, *Cass. pen.*, II, 811; per la giurisprudenza più recente si veda Cass. sez. I, 20 marzo 1963, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 118; Cass., sez. IV, 22 febbraio 1993, in *Giust. pen.* 1993, II, n. 517, 629.

⁶ Cass., sez. III., 10 gennaio 1961, cit.

⁷ PICOTTI L., *I profili penali delle comunicazioni illecite via internet*, in *Dir. inf.*, 1999, 322.

⁸ Cass., 17 Novembre 2000, n. 4741, reperibile on line all'URL www.interlex.it/testi/cp4741.htm oppure www.comellini.it/reatiinformatici_file%5C.sntcass2000-4741.htm

visiti il sito, oppure potrebbe integrare gli estremi del tentativo non punibile, ovvero il reato risulterebbe impossibile, nell'ipotesi in cui l'autore facesse uso di uno strumento difettoso che solo apparentemente sembrava consentire l'accesso ad uno spazio web, quando invece il messaggio in rete non risulta essere stato trasmesso. In alternativa, il nostro codice penale, prevede l'applicabilità della legge penale italiana, sulla base di altri principi, tra cui il principio della personalità attiva.

2.2. *Applicabilità del principio della personalità attiva.*

Il legislatore, ha previsto, quale corollario all'art. 3 CP, un'ulteriore criterio, se pur statisticamente meno utilizzato dalla giurisprudenza di merito e legittimità⁹, che esprime una vocazione specifica: stabilire l'applicabilità della legge penale italiana *ratione personae*.

La legge penale italiana, infatti, trova applicazione anche nei reati comuni commessi all'estero, sia da cittadini che stranieri, nel momento in cui si verificano determinate condizioni¹⁰.

Ai fini della presente analisi, giova evidenziare come i principi codificati agli art. 9 e 10 del Codice penale, stabilendo la possibilità di applicare la legge penale italiana nei confronti dei soggetti, cittadini o stranieri che abbiano compiuto un reato anche all'estero, pongono a presidio dell'efficacia dello stesso principio la condizione che il reo sia presente nel territorio dello Stato.

La presenza della condizione relativa alla presenza del reo nel territorio dello Stato, ha suscitato non poche discussioni in dottrina ed ha invitato più volte la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi in relazione alla sua natura giuridico processuale.

¹⁰ Le norme del nostro codice penale chiamate a regolare l'efficacia della legge italiana *ratione personae*, fanno riferimento agli art. 9 e 10 CP. L'art. 10 CP stabilisce che il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni a condizione che si trovi nel territorio dello Stato.

Nell'ipotesi in cui, invece, per il delitto commesso la legge italiana stabilisca una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il reo può essere giudicato, dalle autorità giudiziarie italiane qualora vi sia un'esplicita richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

L'art. 9, invece stabilisce la punibilità del cittadino, secondo la legge italiana, qualora lo stesso commetta in territorio estero, un delitto a danno dello Stato o di un cittadino italiano, per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che il reo si trovi nel territorio dello Stato. Nel momento in cui la pena è di minore durata, ulteriore condizione richiesta al fine della punibilità del reo sulla base del diritto penale italiano, è rappresentata dalla necessaria richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero dell'istanza o querela della persona offesa. Lo stesso articolo riconduce alla punibilità sulla base del diritto penale italiano della condotta del cittadino che commette all'estero un delitto a danno di uno Stato estero, di uno straniero, ovvero in danno delle finanze della comunità europea, sempre che il reo si trovi in territorio italiano, e che contemporaneamente la richiesta del Ministro e che l'extradizione dello stesso soggetto, se richiesta, non sia stata concessa, ovvero qualora sia stata offerta, ma non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Cfr. M. MANTOVANI, *Corso di diritto penale*, op. cit., pag. 931, in modo particolare per il riferimento al *background* giurisprudenziale si rinvia alla nota n. 28.

Una parte peraltro autorevole della dottrina, ha attribuito alla condizione natura di “*condizione obiettiva di punibilità*”¹¹, tuttavia la giurisprudenza prevalente ha scelto di qualificarla alla stregua di mera condizione di procedibilità.

E’ oramai insegnamento pacifico del giudice di legittimità, quello teso a qualificare la condizione relativa alla necessaria presenza del reo nel territorio dello Stato, di cui all’art. 9 co. 1, come condizione di procedibilità¹².

La ratio della norma radica sull’interesse che lo Stato dovrebbe avere allor quando il soggetto che presumibilmente ha commesso il reato, si trovi sul territorio nazionale.

Accanto ad esigenze connesse al diritto pubblico interno, ve ne sono, tuttavia, ulteriori correlate all’obbligo, imposto ad ogni singolo Stato, di collaborazione e cooperazione internazionale, con particolare attenzione nei confronti degli Stati nel cui territorio il delitto sia stato commesso¹³.

Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha interpretato la condizione ritenendo che comunque non sussiste l’interesse da parte dello Stato a perseguire soggetti che si sono soffermati sul proprio territorio per tempi brevissimi.

Tuttavia, questa norma non potrebbe trovare ampia applicazione nell’ambito della criminalità informatica transnazionale.

In concetto giuridico di territorio dello Stato, la cui definizione codicistica viene lasciata all’art.4 co. 2, è strettamente ancorata al suolo dello Stato nazionale, e quindi alla presenza fisica del soggetto nel territorio dello Stato¹⁴

La semplice presenza di un soggetto, ricercato per aver commesso reati informatici, sulle macchine italiane, determinata ad esempi dalla circostanza che il soggetto gestisce quotidianamente con degli account regolarmente registrati dei sistemi informatici italiani, può far scattare la punibilità sulla base della legge italiana senza attendere i tempi lunghi delle attuali forme di cooperazione internazionale?

La risposta affermativa risulterebbe coerente con la ratio sottesa alla norma in questione in relazione alle esigenze connesse alle ragioni di diritto pubblico interno ed agli obblighi di cooperazione internazionale.

Il concetto di presenza del soggetto sul territorio dello Stato dovrebbe subire l’influenza determinata dall’avvento delle nuove tecnologie informatiche dato che le stesse permettono al soggetto di essere virtualmente presente in luoghi ben più lontani dal luogo in cui ha realmente operato.

La dottrina tedesca, in relazione ai reati commessi attraverso la diffusione di immagini o di informazioni diffamanti, ha elaborato un concetto nuovo e di particolare interesse dottrinale: la teoria *della presenza virtuale*¹⁵, al preciso scopo di mettere in correlazione il requisito della presenza fisica con la struttura di internet.

Secondo questa teoria l’utente web, che ha immesso delle informazioni nella rete, sarebbe virtualmente presente in ogni Paese del mondo nel quale sia possibile leggere i suoi dati.

Il reato sarebbe commesso contemporaneamente in tutti i Paesi collegati alla rete e, di conseguenza, ogni ordinamento che consideri reato una certa azione,

procederebbe come se fosse un reato commesso all'interno del proprio territorio. La finzione della presenza virtuale del soggetto agente in tutta la rete porta, al pari dell'applicazione errata del criterio del luogo dell'evento, a risultati inaccettabili. Ma questa teoria procedere nella direzione giusta in quanto riporta l'attenzione sul fatto, che chiunque immette dati in Internet non agisce solamente in maniera immediata sulla tastiera del suo computer, ma agisce anche al di là di questo, all'interno della rete.

Nei reato commessi attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche, si assiste alla «moltiplicazione» dell'azione nello spazio.

3. Il superamento del principio di territorialità come criterio principe nella definizione del giudice competente a conoscere dei computer crime

Le frontiere giuridiche e giudiziarie rappresentano un limite alla reale perseguibilità della criminalità informatica transnazionale.

Il luogo in cui si consumano i reati informatici, nella maggior parte dei casi, difficilmente coincide con un luogo o un territorio fisicamente identificabile, poiché la condotta si muove nel cyber spazio senza confini.

L'esigenza di pensare ad un superamento del principio di stretta territorialità quale criterio base del nostro codice, invita il nostro ordinamento ad attingere ai principi enunciati a livello comunitario che a parere di chi scrive, se correttamente applicati garantiscono un'interpretazione innovativa dello stesso principio di territorialità.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano offre la possibilità di analizzare il principio in questione, attribuendo allo stesso una luce del tutto nuova¹⁶.

Sulla scorta della giurisprudenza citata, la legge penale subirebbe dei limiti, ovvero non obbligherebbe i cittadini, consentendo una deroga all'art. 3 c.p. in virtù di quanto disposto dal diritto comunitario¹⁷.

L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza milanese si pone in sintonia con quanto sancito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, il diritto comunitario ben potrebbe imporre, nei limiti delle attribuzioni affidate alle sue istituzioni, dei principi, quali la libertà di stabilimento ovvero la libera circolazione delle persone, che ben potrebbero limitare l'efficacia della legge penale¹⁸.

¹⁶ Tribunale di Milano, 1 marzo 2001m n. . La sentenza citata riguarda un caso di esercizio abusivo di professione, nell'ambito del quale il soggetto indagato, ottiene un'assoluzione piena in virtù dell'applicazione di principi generali dettati dal diritto comunitario, così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Cfr. Corte di Giustizia, 22 settembre 1983, in *Raccolta*, 1983, pag. 2727 e seg. Nonché per quanto riguarda l'applicazione del principio da parte della giurisprudenza italiana cfr. Cass. pen. 13 giugno 1997, n. 5672, in *Cass. pen.*, 1997, p. 697.

¹⁷ G. Mazzini, *Prevalenza del diritto comunitario e non obbligatorietà della legge penale: un rapporto interessante, ma non sostenibile*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2002, pag. 361.

¹⁸ Per il dibattito dottrinale relativo alla natura giuridica delle eccezioni imposte dall'art. 3 C.p., ovvero in relazione alla circostanza che le stesse concernano la dimensione preceativa della legge penale, ovvero l'applicazione della sanzione in concreto, si rinvia a F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 1997, p. 138 e seg.; Fiandaca Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 1995, p. 121 e seg.

L'interpretazione proposta risulta consona ai principi costituzionali.

Le eventuali deroghe che i trattati istitutivi rechino a norme nazionali sono pertanto legittime sulla base del dettato costituzionale¹⁹.

Soprattutto si potrebbe pensare ad un superamento del principio di stretta territorialità nei casi di criminalità informatica transnazionale.

Orbene, l'interpretazione sistematica degli art. 3 C.p. e dell'articolo 11 Cost. consentirebbe l'ingresso nel diritto interno dei principi che già si stanno facendo strada in seno al diritto comunitario

La reciproca auto-limitazione della sovranità attraverso il superamento del principio di territorialità consentirebbe di abbattere le frontiere giuridiche che tradizionalmente ostacolano la formazione di un'intesa internazionale nell'ambito della collaborazione giudiziaria.

Si sta facendo, infatti, strada l'idea che il soddisfacimento dell'esigenza di sicurezza transnazionale maturata nell'Unione è senza dubbio legato all'attuazione della libera circolazione della autorità e dei prodotti giudiziari.

Da un lato, infatti, si registra l'esigenza di garantire alle autorità giudiziarie nazionali di poter liberamente comunicare e nell'ottica di uno spazio giudiziario integrato, di svolgere indagini nell'intero territorio europeo procedendo ad inchieste comuni e, finanche, seguendo esperimenti probatori in tutto il territorio comunitario²⁰.

L'Unione Europea, infatti, opera attivamente, per garantire l'effettività delle decisioni penali, attraverso l'eliminazione di quegli spiragli di impunità di cui può sempre giovare, in uno spazio economico integrato, la moderna criminalità spostandosi da uno Stato all'altro. L'approccio o tradizionale, che attribuisce l'interesse alla repressione allo Stato del *locus commissi delicti*, sembra dover oramai lasciare spazio al principio della eseguibilità, nell'ambito di uno spazio giuridico integrato ed unico, delle decisioni penali in tutta l'Unione Europea e, dunque, pure in uno Stato diverso da quello in cui siano state emesse.

Accanto agli strumenti classici della cooperazione vincolata (come ad esempio la rogatoria internazionale²¹), compaiono strumenti nuovi, ovvero forme di collaborazione – integrazione con cui i Paesi dell'Unione, attraverso la cessione di una porzione limitata di sovranità nazionale, acconsentono sì a che le autorità di altro Stato membro operino sul proprio territorio, sia ad un coordinamento investigativo attraverso la creazione di gruppi misti sovranazionali.

L'art. 32 TUE garantisce alle autorità giudiziarie la possibilità di operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di questo ultimo.

Quanto disposto dall'art. 32 TUE²², pone già in discussione il tradizionale principio di territorialità dell'esercizio della giurisdizione penale, che rappresenta il cardine essenziale del diritto internazionale classico. Secondo autorevole dottrina l'art. 32 TUE potrebbe legittimare una vera e propria competenza delle corti nazionali estesa

¹⁹ Adinolfi A., *Materiali di diritto comunitario*, Modena, 2002, p. 312.

²⁰ Cfr. E. Anodina, *Cooperazione – integrazione penale nell'Unione Europea*, Cass. Pen., p. 2898; Chiti, *La meta dell'integrazione europea: Stato, Unione internazionale o «Mostro Simile»?*, in *Riv. It. dir. pubb. Comunit.*, 2001, p. 595.

²¹ Galantino, *Assunzione di prove penali all'estero: rogatorie e metodi alternativi*, in *Cass. Pen.*, 1981, p. 611.

²² L'art. 32 del Trattato UE stabilisce, infatti, che nei limiti stabiliti dal Consiglio, le autorità giudiziarie nazionali possano operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

al di fuori dei propri confini. In questo modo, una volta che il Consiglio abbia deliberato in relazione alle modalità ed ai limiti dell'esercizio del potere, i magistrati nazionali potranno operare all'estero utilizzando direttamente i propri atti ed i propri provvedimenti²³. L'art. 32 incarnerebbe in questo modo una deroga ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 c.p.

All'attuazione dei citati principi è essenzialmente legato il superamento di ogni atteggiamento di chiusura e l'esigenza di muovere di pari passo la cooperazione tra le forze di polizia e l'internazionalizzazione delle attività giurisdizionali nazionali destinate a diventare sempre più corti itineranti che svolgono la propri attività direttamente all'estero.

In attuazione dei principi enunciati nel trattato, l'art. 13 della Convenzione sull'assistenza europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, prevede la possibilità di costituire delle squadre investigative comuni. Si tratta di una nuova forma strutturale di cooperazione in materia penale che, mettendo a disposizione degli stati membri il patrimonio conoscitivo, relativo alle indagini sulla criminalità transnazionale, si pone il preciso scopo quello di garantire il massimo coordinamento nello svolgimento delle indagini.

Nell'ottica di questa nuova forma di cooperazione internazionale, è necessario giungere ad un adeguato compromesso tra esigenze di coordinamento transnazionale, tra le autorità giudiziarie e un'idea più mitigata di salvaguardia della sovranità dello Stato membro nel cui territorio la squadra investigativa è chiamata ad intervenire.

L'obiettivo è quello di realizzare una concelebrazione allagata delle indagini penali.

L'altra componente essenziale di uno spazio autentico di giustizia transnazionale, è rappresentata dal principio di libera circolazione in tutto il territorio dell'Unione Europea delle decisioni penali.

Il principio è espressione di quanto disposto dall'art. 43 del Trattato di Amsterdam in materia in relazione al mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

L'inserimento del principio e la sua effettiva operatività permetterebbe di superare i problemi creati dal principio del *ne bis in idem*.

Con il procedere dell'integrazione, infatti, l'approccio repressivo classico, fondato sul dogma della territorialità si è rilevato, come l'analisi condotta in questa sede ha permesso di evidenziare, fonte di molteplici incongruenze, soprattutto quando si affrontano casi di criminalità informatica transnazionale.

Il reo, infatti, viene posto in questo modo di frustrare la pretesa punitiva dello Stato del *locus commissi delicti* con la fuga, nella consapevolezza che si potrebbero prospettare tutte le problematiche connesse all'extradizione, per la celebrazione del processo penale.

Proprio al fine di superare le incertezze determinate dal principio di territorialità, nell'ottica della costituzione di uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia, definito a Tampere, attraverso la disposizione contenuta nell'art. 2 TUE, è stato compiuto un ulteriore passo avanti.

L'articolo stabilisce il principio del riconoscimento generalizzato ed automatico delle decisioni giudiziarie provenienti da uno stato membro.

L'applicazione di questi principi permetterebbe di superare tanto il principio di

²³ Salazar, *L'Unione europea e la lotta alla criminalità organizzata da Maastricht ad Amsterdam*, in *Doc. giust.*, 1999, p. 395; Adam, *La cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni: da Schengen a Maastricht*, in *Riv. Dir. eur.*, 1994, p. 1100.

territorialità quanto i sistemi classici di cooperazione che poggiano sulla delega dei poteri tra le diverse autorità nazionali, destinate pertanto ad attendere i tempi lunghi degli accordi e delle mediazioni internazionali²⁴. I nuovi principi garantirebbero, infatti, il riconoscimento automatico e generalizzato delle decisioni giudiziarie emesse da qualsiasi altro Stato membro.

Il principio si traduce in una sorta di trasferimento della giurisdizione *in executivis* ovvero la definizione della giurisdizione itinerante, poiché attribuisce anche alle autorità dello Stato di rifugio del reo, la possibilità di eseguire la sentenza di condanna emessa nello stato inizialmente competente.

L'inserimento nel nostro ordinamento giuridico, potrebbero essere intesi quali limiti al principio stesso di stretta territorialità.

Orbene, nell'ambito del diritto internazionale il principio di stretta territorialità sembra destinato a cedere il posto nei confronti del principio di ultraterritorialità e del principio della libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.

L'applicazione di questi principi, a parere di chi scrive, potrebbe rappresentare una valida risposta, da parte degli organi comunitari al problema della criminalità informatica transnazionale e fornire un valido deterrente su scala internazionali nei confronti di quei gruppi criminali che agiscono al preciso fine di garantirsi poi una certa impunità in virtù della stretta applicazione del principio di territorialità nella definizione del giudice competente a conoscere del fatto criminoso.

La globalizzazione del crimine richiede, infatti, una globalizzazione della giustizia, ovvero nel diritto sostanziale e un adeguamento della procedura penale, per venire incontro a ragioni di sicurezza pubblica interna ed internazionale. Al fine specifico di mettere gli operatori del diritto nelle reali condizioni di perseguire e reprimere la criminalità informatica transnazionale che rappresenta una concreta minaccia per la sicurezza dei rapporti internazionali e per la formazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, indispensabile ad un armonico sviluppo del mercato e delle transazioni su scala internazionale.

²⁴ Pisani, *La convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale*, in *Le convenzioni di estradizione ed assistenza giudiziaria. Linee di sviluppo e prospettive di aggiornamento*, a cura di Mosconi – Pisani, Torino, 1984, p. 160; Vigoni, *Le prove raccolte all'estero dalle autorità giudiziarie straniere*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1985, p. 533.